

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9438 Anno 2021

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 09/04/2021

sul ricorso 9874/2020 proposto da:

Bedoidze Lasha, elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90 presso lo studio dell'avvocato Vinci Luciano Natale che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mariani Giuseppe per procura in atti

- ricorrente -

contro

Ministero dell'interno 80185690585, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge

- controricorrente -

nonchè contro

ORD
566
2021

Prefetto Provincia Potenza, Questura Potenza

- intimati -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 da DI MARZIO MAURO

RILEVATO CHE

1. — Bedoidze Lasha ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell'Interno, del Prefetto e del Questore di Potenza, contro il decreto del Giudice di Pace di Melfi di convalida del suo trattenimento, in vista dell'espulsione, presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio.

2. — Il Ministero dell'interno resiste con controricorso.
Non svolgono difese gli altri intimati.

CONSIDERATO CHE

3. — L'unico mezzo denuncia: «*Violazione dell'articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. Falsa erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge*»: norma individuata, in particolare, nell'articolo 24 della Costituzione e nell'articolo 143 del codice di procedura penale, il tutto per il fatto che il Giudice di pace non avrebbe tenuto «*in debito conto la circostanza che il trattenuto non conoscesse la lingua italiana e che nessun interprete è stato nominato per l'udienza di convalida del trattenimento*».

RITENUTO CHE

4. — Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Prefetto, eccetto dall'amministrazione controricorrente, dal momento che l'articolo 13 del decreto legislativo numero 286 del 1998 individua nel Questore l'organo competente per l'emanazione della misura del trattenimento, con conseguente legittimazione a contraddire nel giudizio di impugnazione del Questore medesimo e, quindi, del Ministero dell'interno.

5. — Il ricorso è inammissibile.

In disparte ogni altra considerazione sull'esattezza dell'individuazione delle norme che il provvedimento impugnato avrebbe violato, sta di fatto che il motivo di ricorso prescinde totalmente dalla vicenda processuale come realmente svoltasi, perché dal verbale dell'udienza conclusasi con il provvedimento di convalida risulta, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che il Giudice di pace ha provveduto alla nomina di un interprete al Bedoidze Lasha, nella persona di tale Fakhouri Alaeddin il quale ha puntualmente tradotto la sua dichiarazione: *«Voglio al più presto tornare nel mio Paese e non voglio più restare in Italia»*.

6. — Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dell'amministrazione controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.